



REPUBBLICA ITALIANA  
IL TRIBUNALE DI ALESSANDRIA

Sezione procedure concorsuali

R.G. n. 975/2025

il Giudice dr. Michele Delli Paoli ha pronunciato il seguente

**DECRETO**

Vista l'istanza ex art. 22 CCII depositata il 03.09.2025 da

avente ad oggetto l'autorizzazione, ex art. 22 I comma lett. "D" alla vendita del ramo d'azienda avente ad oggetto la vinificazione commercializzazione e vendita dei prodotti vitivinicoli siti in \_\_\_\_\_ al prezzo di € 150.000 + iva così suddivisa: € 90.000 + iva per l'immobile sito in \_\_\_\_\_ ( \_\_\_\_\_ € 60.000 + iva per attrezzature ed impianti ivi collocati nello stato di fatto in cui si trovano il tutto a condizione che:

- i) l'atto di cessione avvenga entro il 15.01.2026;
- ii) l'autorizzazione del Tribunale avvenga entro il 30.09.2025;
- iii) che a fronte del versamento della somma di € 90.000 + iva da versare alla Bper Banca spa venga cancellata l'ipoteca iscritta sul predetto immobile;

letto l'art. 22 CCII I comma lett. "D" per cui: *"autorizzare l'imprenditore a trasferire in qualunque forma l'azienda o uno o più suoi rami senza gli effetti di cui all'articolo 2560, secondo comma, del codice civile, dettando le misure ritenute opportune, tenuto conto delle istanze delle parti interessate al fine di tutelare gli interessi coinvolti; resta fermo l'articolo 2112 del codice civile. Il tribunale verifica altresì il rispetto del principio di competitività nella selezione dell'acquirente"*;

L'art. 22 CCII, pertanto, condiziona l'autorizzazione giudiziale alla funzionalità della cessione sia rispetto alla continuità aziendale che alla miglior soddisfazione dei creditori.



Il tribunale di Milano con decreto del 12 agosto 2023 ha precisato che la cessione è funzionale: (i) rispetto alla continuità, quando non disgrega valori aziendali, e (ii) rispetto alla migliore soddisfazione dei creditori, quando non pregiudica i loro interessi.

Secondo la medesima giurisprudenza i due elementi della funzionalità devono operare congiuntamente ed in un rapporto paritetico; il parametro della miglior soddisfazione merita però alcune specificazioni: segnatamente la verifica della miglior soddisfazione richiede astrattamente di offrire la dimostrazione che la cessione dell'azienda è alternativa preferibile alla liquidazione del patrimonio, e ciò richiede verosimilmente separate **stime dei due scenari** (con possibilità di omettere la stima del complesso aziendale solo se sia già disponibile un'offerta sufficientemente seria per essa).

Nella stima del valore di liquidazione occorre tenere anche conto delle **azioni revocatorie** (vedi Trib. Udine 1° ottobre 2024) e **risarcitorie**.

Giocoforza la predisposizione di tali consulenze rallenta il procedimento di vendita.

Inoltre, il tribunale deve sentire le parti interessate ed assumere le informazioni necessarie, precisa l'art. 22, comma 2CCII; sono parti interessate (secondo Trib. Milano 12 agosto 2023) i creditori con i quali sono in corso trattative; le rappresentanze sindacali, le quali devono comunque essere coinvolte anche ex art. 47 l. n. 428/1990 quando vi siano più di 15 lavoratori; le parti che per effetto della cessione perderebbero la garanzia generica ex art. 2740 c.c., cioè i titolari di privilegi speciali, i quali non trasferiscono il privilegio sul corrispettivo della cessione; i fornitori con carattere di esclusività o di abitudine, cioè che si trovino in una situazione di sostanziale dipendenza economica dall'azienda da trasferire.

Il tribunale, ai sensi dell'art. 22, lett. d), deve verificare il rispetto del principio di competitività nella vendita dell'azienda [da declinarsi in (i) un sistema incrementale di offerte, (ii) in una adeguata pubblicità, (iii) nel rispetto del principio di trasparenza e (iv) di regole prestabilite e non discrezionali di selezione dell'offerente; cfr. sul punto Trib. Parma del 30.7.2024];

-ritenuto che il rispetto del principio di competitività nella selezione dell'acquirente imponga lo svolgimento di una procedura competitiva secondo la modalità "*dell'invito ad offrire*", prendendo quale base di riferimento l'offerta pervenuta (e prodotta in atti), rivelandosi del tutto insufficiente la pubblicazione su un quotidiano, per un solo giorno, dell'invito ad offrire (come, invece, è stato fatto nel caso di specie);

-ritenuta, altresì, l'opportunità di instaurare il contraddittorio con tutti i creditori in merito alla convenienza dell'offerta pervenuta, da porre a base dell'invito ad offrire;



-vista la scadenza dell'offerta in caso in cui non pervenga l'autorizzazione del Tribunale entro il 30.9.2025 (a fronte del mancato svolgimento di una seria procedura competitiva e del mancato deposito dell'istanza autorizzativa in tempo utile per svolgere una procedura competitiva prima del 30.9.2025) si ritiene opportuno - vista la non accoglibilità, allo stato, dell'istanza ex art. 22 CCII - fissare udienza per sentire le parti interessate e anche con la parte offerente per verificare la disponibilità a prorogare per un congruo termine il termine di validità dell'offerta; in difetto si disporrà l'archiviazione del presente procedimento per mancanza di adeguata competitività nella scelta dell'acquirente;

visto l'art. 22, Il comma CCII per cui: *"Il procedimento di cui al comma 1 si svolge innanzi al tribunale competente ai sensi dell'articolo 27 che, sentite le parti interessate e assunte le informazioni necessarie, **provvedendo, ove occorre, ai sensi dell'articolo 68 del codice di procedura civile**, decide in composizione monocratica"*;

**P.Q.M.**

NOMINA ausiliario

e

**FISSA**

Udienza in data **25.9.2025 ore 12.30.**

Manda alla cancelleria per la comunicazione del presente Decreto al ricorrente e all'ausiliario nominato.

Manda alla parte ricorrente per la comunicazione del presente Decreto a tutti i creditori, all'esperto e agli offerenti.

Alessandria, 15/09/2025

Il Giudice

Dr. Michele Delli Paoli

